



## COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Provincia di Lucca  
UFFICIO TECNICO

---\*---

### IMPIANTO SPORTIVO, PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA, UBICATO IN COREGLIA ANTELMINELLI, LOC. CAMPO D'ANIA

#### SCHEMA DI CONVENZIONE.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED] fra il Geom. Sergio Del Barga, nato a Lucca il 24.09.1959, il quale interviene in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, C.F. / P.Iva [REDACTED], ed il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED], il quale agisce non in proprio ma nell'interesse esclusivo dell' [REDACTED], che legalmente rappresenta in qualità di [REDACTED];

Si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento per la gestione dell'impianto sportivo ubicato in Coreglia Antelminelli, loc. Campo d'Ania.

#### Art. t. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

- L'impianto sportivo ubicato in Coreglia Antelminelli – Loc. Campo d'Ania, è costituito da un'area sulla quale insistono l'impianto per il gioco del calcio costituito da un'area per il gioco debitamente recintata e corredata da impianto di illuminazione e da un fabbricato ad uso spogliatoi e magazzino, da un manufatto ad uso magazzino autorizzato con Delibera di Giunta Comunale n° 27 del 10/03/2016, da una tettoia con struttura metallica priva di copertura ad uso deposito di materiale completamente aperta sui lati posti a sud-ovest e sud est, mentre sui lati nord-ovest e nord-est tamponata con bozze per un'altezza totale di cm 200 al piano di calpestio, autorizzata con Permesso a Costruire in Sanatoria n° 2530 del 26/06/2018, nonché da un campo da pallavolo e da un campo da calcetto opportunamente recintati e completi di impianto di illuminazione.

#### Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

E' affidata alla [REDACTED] con Sede in [REDACTED] la gestione dell'Impianto oggetto della presente convenzione e sopra descritto.

a) L'affidatario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

b) All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni.

c) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale di consistenza redatto in duplice copia, debitamente firmato dalle parti.

Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali/eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile l'Affidatario.

d) Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 9.

e) Alla scadenza dell'affidamento l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà dell'Affidatario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati all'Affidatario.

L'Affidatario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

#### Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata dell'affidamento dell'impianto sportivo è stabilita in anni cinque senza rinnovo tacito e con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione.

#### Art. 5 – RAPPORTI

L'Affidatario individua un soggetto referente, il cui nominativo viene comunicato all'Ufficio comunale competente, per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto di affidamento come definiti dalla presente convenzione.

#### Art. 6 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è tenuto a svolgere tutte le attività necessarie al corretto funzionamento e manutenzione delle strutture assegnate, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione.

In particolare il concessionario si impegna:

a) ad effettuare la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto sia dal successivo art.7 che dall'avviso pubblico.

b) ad effettuare la pulizia dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;

c) ad effettuare manutenzione e pulizia delle aree scoperte (compresi parcheggi) e delle aree verdi di pertinenza, compresa potatura di alberi, siepi,

arbusti e cespugli, con particolare attenzione al manto erboso nel rispetto di quanto prescritto dalle norme comunali vigenti;

d) a rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;

e) all'apertura, chiusura e custodia dell'impianto;

f) a dare comunicazione, in applicazione del T.U.L.S.- D. Lgs.81/08, all'Ufficio comunale competente del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa);

g) ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale e dal presente affidamento.

h) al rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. L'Affidatario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

i) alla tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso (se presente) e di dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso;

l) a provvedere alla volturazione, a nome della Società, di tutte le utenze (acqua, luce, gas ecc.) ed effettuare la nomina del responsabile dell'impianto termico se prevista;

m) a dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, unitamente al loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente);

n) a garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;

o) all'effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

p) al pagamento degli eventuali tributi comunali;

q) ad inviare, entro il mese di settembre di ogni anno, al Comune:

- una relazione circa la situazione generale dell'impianto, sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;

- una copia del bilancio dell'associazione affidataria.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione all'affidatario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione di dette inadempienze.

## Art. 7 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Per manutenzione si intendono tutti gli interventi programmati, oltre che quelli derivanti da guasti, necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene.

A titolo esemplificativo di seguito si elencano gli interventi di competenza:

- a) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni, riparazione e rifacimento di parti della copertura.
- b) riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- c) *riparazione, rinnovamento e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;*
- d) riparazione, rinnovamento e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;
- e) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- f) manutenzione dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;
- g) verifica periodica degli idranti e/o degli estintori;
- h) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- i) efficiente manutenzione dei pozzi ove esistenti;
- j) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- k) mantenimento delle aree verdi;
- l) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, ecc.;
- m) vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- n) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S., per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- o) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. multizonale con pagamento dei relativi oneri;
- p) intestazione del C.P.I., laddove necessario per legge;

L'affidatario è inoltre responsabile per ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

Nel caso di inadempienza da parte dell'Affidatario, l'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza dell'Affidatario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine provvederà ad inviare idonea diffida ad eseguire i lavori entro un preciso termine.

In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione potrà revocare l'Affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare

urgenza, accertato l'inadempimento dell'Affidatario, sarà cura dell'Amministrazione comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese. L'Affidatario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Registro delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione eseguite nell'impianto sportivo.

Entro il mese di settembre di ciascun anno dovrà, altresì, trasmettere all'A.C. una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva conclusa ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante quella successiva. Il programma delle attività potrà essere modificato dall'Amministrazione comunale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti

#### Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amm.ne comunale.

b) Qualora l'affidatario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amm.ne, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amm.ne comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese dell'affidatario stesso.

c) L'Amm.ne comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'affidamento.

#### Art. 9- INAGIBILITA'DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

L'Amm.ne comunale, in qualunque momento, anche durante il periodo di affidamento in gestione, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie, impegnandosi ad acquisire un parere dell'affidatario relativamente a tali interventi.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amm.ne comunale, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dall'affidatario.

#### Art. 10 MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

a) L'affidatario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amm.ne comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali e per il caso dell'istituzione di corsi di avviamento allo sport.

b) Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.

c) L'affidatario, consapevole delle caratteristiche dell'impianto sportivo allo stato attuale, si impegna sotto la propria responsabilità ad utilizzarlo nel rispetto delle

norme vigenti, esonerando l'Amm.ne comunale da responsabilità derivanti da un uso improprio.

#### Art. 11 - SERVIZI DI SUPPORTO

L'Affidatario, nel rispetto della L.R. Toscana n.28/2005 e s.m.i. e dei Regolamenti comunali vigenti, all' interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a) Effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione dell'attività di cui sopra sono a carico dell'Affidatario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.

È fatto obbligo all'Affidatario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

#### Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

L'affidatario è comunque responsabile del pagamento della tariffa ove essa sia previsto dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati, per conoscenza all'Amministrazione comunale.

#### Art. 13 – RENDICONTO

Per ogni anno, entro il giorno 15 luglio di ogni anno, l'Affidatario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Coreglia Antelminelli una relazione dettagliata, dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, relativa alla avvenuta gestione dell'impianto relativa alle iniziative varie, campionati e manifestazioni effettuate, nonché alle manutenzioni effettuate.

#### Art. 14 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'Affidatario garantisce, per tutta la durata dell'Affidamento, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni definite dall'avviso pubblico.

#### Art. 15 – RESPONSABILITÀ

- a) L'Amm.ne comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.
- b) L'Affidatario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.
- c) L'Affidatario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.
- d) L'Affidatario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.
- e) L'Affidatario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.
- f) L'Affidatario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

#### Art. 16 - GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico dell'Affidatario:

- a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente convenzione con congruo massimale minimo;
- b) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale con congruo massimale minimo;

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata dell'Affidamento. L'affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo l'Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

#### Art. 17 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Coreglia Antelminelli, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione
- b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.

I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

L'affidatario ha, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo. L'Amm.ne, sulla base delle verifiche effettuate, si riserva di impartire all'Affidatario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere e delle relative sanzioni.

#### Art. 18 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

L'Affidatario deve vigilare affinché gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; ed ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto chiunque non rispetti, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il competente ufficio comunale che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

L'Affidatario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assumerà piena responsabilità e conseguenze.

#### Art. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Sono a carico dell'Amm.ne comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento comunale, i seguenti oneri:

- a) assicurare la manutenzione dell'impianto limitatamente agli interventi non previsti all'art. 7 e 8 della presente convenzione, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte dell'Affidatario.

L'Affidatario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi all'Amm.ne comunale.

#### Art. 20 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI ED AI CITTADINI

L'affidatario dovrà riservare l'uso degli impianti all'Amministrazione ogni qualvolta l'Amministrazione stessa ne faccia richiesta per lo svolgimento di manifestazioni od altre iniziative dalla stessa promosse.



L'Amministrazione comunale si riserva altresì di individuare istituti scolastici del territorio comunale a cui concedere, in orario mattutino (dalle 8.00 alle 13.00), l'utilizzazione gratuita dell'Impianto per finalità di promozione dello sport.

L'Affidatario dovrà comunque garantire l'uso gratuito dell'impianto da parte degli organi scolastici del Comune per l'espletamento della propria attività didattico-sportiva e ginnica in date e orari preventivamente concordati.

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario (gare – Campionati – ecc.) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati.

A tale scopo dovrà essere dato un preavviso all'affidatario di almeno 15 giorni.

L'impianto dovrà essere accessibile a tutti i cittadini per l'espletamento di attività sportive e di svago, anche in settori diversi da quelli per cui è attrezzata in modo specifico, purchè da ciò non ne derivino danni alle strutture e alle dotazioni, né modifiche agli impianti, né interferiscano con le attività sportive ed agonistiche dell'Affidatario. L'accessibilità quindi potrà essere limitata durante i giorni e le ore in cui l'Affidatario effettuerà la propria attività esclusiva od avrà programmato attività sportiva, agonistica, manifestazioni ed iniziative varie, o durante i periodi di manutenzione dell'impianto.

L'accesso alle aree da gioco potrà essere regolamentato mediante disposizioni emanate dall'Affidatario, preventivamente concordate con l'Amministrazione e l'uso degli impianti potrà essere soggetto al pagamento di una somma oraria.

#### Art. 21 – VENDITA CIBO E BEVANDE

La vendita presso l'impianto di cibi e bevande di cui all'art. 11 potrà essere effettuata da parte dell'Affidatario, purchè sia munito delle licenze prescritte e sussistano tutte le dovute autorizzazioni igienico-sanitarie.

#### Art. 22 – OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

L'Affidatario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento intervenendo e segnalando all'Amministrazione comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

#### Art. 23 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

L'Affidatario è tenuto a informare l'Amm.ne comunale, tramite raccomandata A/R o PEC, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amm.ne comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

#### Art. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amm.ne comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

L'Amm.ne comunale comunica all'Affidatario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione dell'affidamento all'Affidatario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di affidamento mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla consegna al nuovo gestore.

#### Art. 25 – REVOCA

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare l'affidamento degli impianti sportivi quando:

- a) i pagamenti delle utenze sono effettuati con ritardi superiori a 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro del debito assistito da idonea garanzia;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) la manutenzione non è stata effettuata secondo i normali criteri di lavoro e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

#### Art. 26 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Amministrazione comunale, Affidatario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.

#### Art. 27 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione dell'affidamento saranno a carico dell'Affidatario.

#### Art. 28 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione dell'affidamento sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art.133, comma 1, lett.b) Codice di Procedimento Amministrativo) presso il Foro di Lucca. Non è ammesso l'arbitrato.

#### Art. 29 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed al vigente Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

#### Art. 30 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente.

L’AFFIDATARIO

L’AFFIDANTE